

**STATUTO**  
**Associazione “PalaSi! Cultura ed Eventi”**

**Titolo I**  
*Costituzione e scopi*

**Art. 1 Denominazione**

E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000 l'Associazione culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero senza scopo di lucro denominata “PalaSi! Cultura ed Eventi”. L'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, riconosce la possibilità di aderire ad un'associazione a diffusione nazionale con riconoscimento del Ministero dell'Interno, in tal caso ne accetta lo statuto e adotta la tessera nazionale quale tessera sociale.

**Art. 2 Sede**

L'Associazione ha sede legale in Terni (TR), P.zza San Giovanni Decollato n.1 ed opera principalmente nel territorio umbro.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria e neanche l'ampliamento o la modifica del territorio dove opera.

**Art. 3 Durata**

La durata dell'associazione è illimitata.

**Art. 4 Scopi**

L'Associazione non ha scopo di lucro; opera nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati; promuove il superamento di ogni discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso; le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione si propone di essere un'entità culturale, fonte di idee, progetti, scambi multimediali e rassegne nei settori della cultura, dei mestieri, del tempo libero, dello sport e dell'arte in tutte le sue più significative espressioni/manifestazioni e si prefigge come scopo quello di:

- promuovere attività culturali, artistiche, editoriali, culinarie e ricreative, nei confronti degli associati e di terzi, contribuendo in tal modo ad una più completa formazione culturale, umana e sociale dei suoi membri;
- creare un circuito di divulgazione e coinvolgimento nelle attività sopra citate;
- dare spazio a chi non ha la possibilità di esprimere le proprie doti creative ed espressive.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

A tale fine, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere, diffondere e praticare ogni attività culturale, artistica, editoriale,

ricreativa, **culinaria** e del tempo libero;

b) organizzare e rappresentare eventi, spettacoli teatrali, musicali, di danza, di animazione e cinematografie, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole, Enti sia pubblici che privati;

c) realizzare mostre di eccellenza visiva e di contenuti;

d) creare momenti di aggregazione artistica allo scopo di espressione e promozione;

e) istituire centri estivi ed invernali con finalità culturali, artistiche, ricreative, **sportive** e del tempo libero;

f) organizzare convegni, eventi, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale, artistica e **sportiva**;

g) partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali,

intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo

campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;

h) svolgere quant'altra attività conducente al raggiungimento del fine associativo;

i) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;

j) accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le

garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;

k) gestire **uno spaccio** ad uso esclusivamente dei soci nel quale somministrare alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell'associazione, visto come momento ricreativo e di socialità;

l) **organizzare esposizioni e mostre mercato per la promozione dei prodotti delle arti e dei mestieri promossi in ambito associativo**;

m) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

n) **accogliere ed ospitare il prodotto culturale, artistico e sportivo di altre associazioni**;

o) ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali **ed espositive** connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo;

p) partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio, accogliendone i prodotti e le espressioni nella propria sede;

q) promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe;

r) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare,

immobiliare e finanziaria, commerciale, pubblicitaria, nessuna esclusa, necessaria ed utile al raggiungimento degli scopi prefissati nel presente statuto;

s) gestire palestre e qualsiasi altro impianto sportivo, ricreativo, di occupazione del tempo libero, polivalente, sia pubblico che privato, propri o di terzi, spazi all'aperto sia pubblici che privati;

t) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nell' svolgimento delle attività nei settori artistico, culturale, musicale, editoriale, ricreativo, culinaria, nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività medesime

u) attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero quali sale di lettura, sale giochi, trattenimenti musicali, videoteche, etc.;

v) editare e diffondere riviste sia in forma cartacea che elettronica (**ivi compresa qualsiasi forma e strumento di comunicazione**), opuscoli, prontuari, vademecum e ogni altra pubblicazione connessa all'attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero;

w) in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci;

x) aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti; **l'associazione tuttavia per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi di lavoratori dipendenti e/o autonomi, di collaborazioni così come disposto all'art. 11 del presente statuto.**

## **Art. 5 I Soci**

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, **pubbliche e private**, che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento, previa presentazione e accoglimento della domanda di iscrizione nei tempi e modi previsti nel presente statuto. Il numero dei soci è illimitato.

I soci si dividono in Soci Fondatori, Effettivi e Sostenitori.

Sono **Soci Fondatori** coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;

Sono **Soci Effettivi** tutti coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo e aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa. La loro qualità di soci è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale; hanno diritto di

voto e sono eleggibili alle cariche sociali; il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro dieci giorni dall'iscrizione nel libro dei soci; l'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio;

Sono **Soci Sostenitori** coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione così come previsto dal presente statuto.

#### **Art. 6 Criteri di ammissione del socio**

Per aderire all'Associazione occorre presentare domanda scritta e firmata, utilizzando l'apposito modulo, da inviare al Presidente a mezzo consegna diretta, posta o e-mail. Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda. In tale domanda l'aspirante socio dovrà indicare le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) e dichiarare di accettare, senza riserve, le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, di osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, di rispettare i regolamenti interni ed di partecipare alla vita associativa. In base alle disposizioni sulla legge della privacy 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio;

Il Presidente sottoporrà la domanda degli aspiranti soci all'approvazione del Consiglio Direttivo, quale organo competente a deliberare sulle domande di ammissione; l'ammissione dei Soci avviene previa delibera del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda; la domanda si intende respinta in assenza di un provvedimento di accoglimento della stessa entro i termini prefissati; in caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione;

nel caso di diniego, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria;

lo status di socio una volta acquisito è permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10 del presente statuto; non è ammessa la figura del socio temporaneo;

#### **Art. 7 La quota sociale**

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura e la modalità di versamento della quota associativa annuale, previa approvazione in sede di Bilancio da parte dell'Assemblea ordinaria;

-all'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa

annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di Bilancio dall'Assemblea ordinaria,

-successivamente la quota periodica deve essere versata **entro il 30 aprile di ogni anno;**

-la quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'Associazione e non costituisce titolo di proprietà o di partecipazione a proventi;

-la quota associativa non è rimborsabile in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso, di esclusione dall'associazione;

-la quota associativa non è rivalutabile;

- la quota associativa è intrasmissibile;

-la quota associativa non verrà rimborsata né al socio dimissionario né al socio escluso/radiato.

### **Art. 8 Diritti dei soci**

Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà essere in alcun modo retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, verbali, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione e chiederne una copia a proprie spese.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

### **Art. 9 Doveri dei soci**

I soci sono tenuti:

-al pagamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di Bilancio dall'Assemblea ordinaria,

-alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;

Gli aderenti all'associazione svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti

ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Art. 10 – Recesso, esclusione e decesso del socio**

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del:

- decesso;
- recesso;
- esclusione o radiazione;

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al

Consiglio Direttivo in carta semplice firmata, consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta e/o e-mail. Il recesso ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) **per morosità in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 30 aprile dell'anno;**
- b) per ripetute violazioni ed inosservanze delle norme dello statuto (o da questo richiamate), dei regolamenti interni, nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci.
- d) per inadempienza dei doveri previsti all'art. 9 del presente statuto;
- e) per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa;
- f) **per mancato rinnovo delle quote sociali.**

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

Qualora il socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all'Assemblea dei Soci.

L'ex socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio uscente non ha diritto alcuno sul patrimonio

dell'associazione e perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

#### **Art. 11 Prestazioni degli associati**

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma di volontariato, libera e gratuita, dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione, inoltre, per il raggiungimento degli scopi associativi può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi della collaborazione di professionisti, di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati; **può erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.**

### **Titolo II**

#### *Organi dell'associazione*

#### **Art. 12 Gli organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vice presidente del Consiglio Direttivo;
- c) il Tesoriere;
- d) il Collegio dei Revisore dei Conti, se l'Assemblea degli associati ne decide la nomina.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico.

#### **Art. 13 L'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata e presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo (entro il 31 marzo) ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è altresì convocata:

- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, motivata e sottoscritta di almeno 2/3 dei soci;
- su richiesta del collegio dei revisori, se nominato.

L'Assemblea è convocata nella sede legale dell'associazione, salvo motivi eccezionali.



La convocazione deve pervenire ai soci mediante una delle modalità sotto indicate:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice, fax, e-mail, agli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima;
- avviso ben visibile riportato sul sito dell'associazione almeno 20 giorni prima;

e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione purché siano trascorse almeno due ore dalla precedente convocazione.

Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio che non sia amministratore, revisore o dipendente dell'associazione. E' ammessa una sola delega per socio.

E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo.

Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E' escluso il voto per corrispondenza.

*L'Assemblea ordinaria provvede a:*

- eleggere gli organi sociali;
- suggerisce ed approva il programma delle attività sociali e gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa annualmente in sede di approvazione dei bilanci l'importo della quota associativa;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la



metà degli associati, presenti e rappresentanti per delega. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno purché siano trascorse almeno due ore dalla precedente convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto. Si voterà a scrutinio segreto in tutti gli altri casi qualora ne faccia domanda la maggioranza dei presenti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un "Libro dei verbali" che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e trascritto su apposito registro conservato a cura del presidente nella sede dell'Associazione. Il verbale dovrà essere a disposizione dei soci.

*L'Assemblea straordinaria*

-delibera sulle modifiche dello Statuto;

-sull'eventuale scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 14 Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di 7 membri eletti tra i soci dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo è in carica per la durata di 2 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; i suoi membri sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea dei Soci;

- assumere personale dipendente;

- stipulare contratti di collaborazione;

- conferire mandati a professionisti;

- aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economica e finanziaria dell'Associazione;

- sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti;

- sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;

approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale.

- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;

- l'esclusione degli associati, salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. .... del presente statuto;
- la redazione e presentazione annuale all'assemblea del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e del rendiconto economico;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del segretario saranno trascritte sul libro dei Verbali; tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Il consigliere eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

#### **Art. 15 Il Presidente**

**Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea**, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale; dispone dei fondi sociali con provvedimenti firmati dal Tesoriere.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il presidente può rilasciare procure e delegare la firma e la rappresentanza a membri del consiglio direttivo, determinandone i poteri.

Il Presidente rimane in carica **due anni e** può essere rieletto.

#### **Art.16 Il Vice presidente**

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

#### **Art. 17 Il Segretario e il Tesoriere**

Al segretario competono i seguenti compiti:

-la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ; i verbali

devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario dopo la loro ratifica e devono essere

tenuti a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione;

-la diffusione delle notizie e comunicazione interne e con l'estero;

-l'aggiornamento dell'elenco dei soci comprese le disponibilità e le risorse individuali;

Al tesoriere competono i seguenti compiti, previa approvazione del Presidente:

-la riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;

-l'effettuazione dei pagamenti per le spese ordinarie e straordinarie;

-la tenuta del registro delle entrate e delle uscite;

-la predisposizione del Rendiconto consuntivo e della situazione patrimoniale;

-la predisposizione del Rendiconto preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18. Collegio dei Revisori dei Conti**

Se l'Assemblea ritiene necessario nominare un Revisore dei conti o un Collegio dei Revisori dei Conti, i membri vengono eletti tra coloro, anche non soci, i quali siano in possesso di comprovata moralità e di preparazione professionale in materia contabile e fiscale.

Se nominato, il Collegio è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

L'assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente.

I revisori vigilano sull'amministrazione dell'associazione e sulla regolare tenuta della contabilità.

I revisori vigilano sull'operato dei consiglieri, affinché le loro scelte siano compatibili con gli scopi

dell'associazione e abbiano, quale fine, l'esercizio delle funzioni istituzionali.

I revisori si riuniscono almeno ogni tre mesi per il controllo della contabilità, della cassa e della

banca.

Al termine di ogni riunione, i revisori redigono apposito verbale da trascrivere sul Libro delle

deliberazioni del Collegio dei Revisori.

Il primo Consiglio dei Revisori dei Conti, viene eventualmente nominato in occasione della prima

assemblea degli associati.

### **Titolo III**

#### *Patrimonio sociale*

#### **Art. 19 Le risorse economiche**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dalle quote associative nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea; Le Associazioni traggono altresì le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento dell'attività :

- quote associative supplementari o straordinarie;
- da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione,
- da lasciti testamentari, donazioni, eredità e legati che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da contributi dell'Unione Europea;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da entrate derivanti da attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria, occasionale, sussidiaria e comunque realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci;
- entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi;
- da ogni eventuale altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse individuale. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell'associazione e arricchire il suo patrimonio.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale.

#### **Art. 20 Il Bilancio**

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni

esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile). Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Il Bilancio deve essere redatto secondo i principi di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica - finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

#### **Art. 21 Divieti**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 22 Obblighi**

L'Associazione si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### **Titolo IV**

#### *Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali*

#### **Art. 23 Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

#### **Art. 24 Disposizioni Finali**

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.